



sogei

CONVENZIONE

TRA

DIREZIONE GENERALE INNOVAZIONE TECNOLOGICA E

COMUNICAZIONE (DG-ICT)

E

LA SOCIETÀ GENERALE D'INFORMATICA S.P.A. (SOGEI)

PER LA PROGETTAZIONE, LO SVILUPPO E LA CONDUZIONE DEL

SISTEMA INFORMATIVO DEL MITE

INDICE

ARTICOLO 1 OGGETTO, DURATA, MASSIMALE.....	7
ARTICOLO 2 RUOLI E RESPONSABILITÀ DEL MINISTERO	8
ARTICOLO 3 RUOLI E RESPONSABILITÀ DI SOGEI.....	9
ARTICOLO 4 PIANIFICAZIONE	10
ARTICOLO 5 SERVIZI EROGATI.....	12
ARTICOLO 6 SERVIZI DI PROGETTAZIONE E SVILUPPO DI SERVIZI ICT	13
ARTICOLO 7 SERVIZI DI SUPPORTO E GOVERNANCE.....	15
ARTICOLO 8 SERVIZI DI BASE	16
ARTICOLO 9 PRODOTTI/SERVIZI SPECIFICI	16
ARTICOLO 10 BENI E SERVIZI DA ACQUISIRE.....	17
ARTICOLO 11 PRESTAZIONI ESTERNE.....	18
ARTICOLO 12 LIVELLI DI SERVIZIO E PENALI.....	19
ARTICOLO 13 RAPPORTI PERIODICI.....	20
ARTICOLO 14 FATTURAZIONE E PAGAMENTI	21
ARTICOLO 15 IMPEGNI DELLA SOCIETÀ	22
ARTICOLO 16 BREVETTI E DIRITTI D’AUTORE	24
ARTICOLO 17 PROPRIETÀ DEI RISULTATI E DIRITTI DI UTILIZZAZIONE	24
ARTICOLO 18 RISERVATEZZA	24
ARTICOLO 19 SICUREZZA DEL SISTEMA	25
ARTICOLO 20 TUTELA DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA	26
ARTICOLO 21 CONTROVERSIE	27
ARTICOLO 22 OBBLIGATORietà ED EFFICACIA	28
ARTICOLO 23 ONERI E SPESE CONTRATTUALI.....	28
ARTICOLO 24 VALORE DEGLI ALLEGATI.....	29

**CONVENZIONE PER LA PROGETTAZIONE, LO SVILUPPO E LA
CONDUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DEL MITE**

TRA

il Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale Innovazione tecnologica e comunicazione DG-ICT (di seguito *Ministero*) con sede in Roma, via Cristoforo Colombo, 44, 00147 Roma, codice fiscale 97047140583, legalmente rappresentato dalla dott.ssa Pepe Paolina in qualità di Vicario del Direttore Generale ai sensi del decreto direttoriale n. 94 del 23 giugno 2022.

E

la SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A., con sede legale in Roma, via Mario Carucci n. 99, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, partita IVA n. 01043931003, per la quale interviene il dottor Andrea Quacivi, Amministratore Delegato, che agisce in virtù dei poteri conferitigli dal Consiglio di Amministrazione come da delibera del 13 luglio 2021;

CONCORDATO CHE

Salva diversa esplicita indicazione, ai termini in carattere corsivo e con iniziale maiuscola viene attribuito, ai fini della presente Convenzione, il significato in appresso indicato:

- *Atto*, indica la presente Convenzione stipulata fra le *Parti* e i suoi allegati;
- *Codice etico*: indica il documento della *Società*, pubblicato sul sito web della stessa, recante il complesso dei principi e dei valori che la Società

- assume nei confronti dei propri interlocutori, ai quali debbono conformarsi i propri collaboratori anche in relazione alla prevenzione dei reati di cui al d. lgs. n. 231/2001 e successive modificazioni e integrazioni nonché alla normativa vigente in materia di anticorruzione;
- *Consip*: concessionaria di servizi informativi pubblici – Società per Azioni partecipata al 100% dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, la quale, come sopra specificato, ai sensi dell’art. 4, comma 3-ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135, sulla base di apposita convenzione, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi, acquisisce gli stessi per conto di Sogei;
 - *Parte*: indica, a seconda dei casi, il *Ministero* o la *Società*;
 - *Parti*: congiuntamente il *Ministero* e la *Società*;
 - *Piano/i Operativo/i*: il/i documento/i redatto/i dalla *Società* che, sulla base delle esigenze espresse dal *Ministero*, individua/no gli obiettivi annuali e le attività da svolgere;
 - *Prodotti/Servizi Specifici*: i prodotti/servizi, di cui all’articolo 9, definiti attraverso l’aggregazione di Servizi secondo i criteri di cui al paragrafo 2.1 dell’Allegato C, denominato “Processo di pianificazione, rendicontazione e fatturazione”, al presente *Atto*;
 - *Rapporto Periodico*: il rapporto redatto dalla *Società* sullo stato di avanzamento del *Piano Operativo*;
 - *Servizi*: i servizi erogati da Sogei come definiti nell’Allegato A denominato “Descrizione dei servizi, Livelli di servizio e Corrispettivi” al presente *Atto*, comprensivi dell’indicazione dei relativi corrispettivi

e dei livelli di servizio;

- *Società*: SOGEI - Società Generale d'Informatica S.p.A. come in epigrafe.

PREMESSO CHE

- a) Visto l'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che statuisce che i diritti dell'azionista della SOGEI sono esercitati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento del Tesoro;
- b) Visto il comma 97, art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che dispone che “al fine di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa e di favorire la sinergia tra processi istituzionali afferenti ambiti affini, favorendo la digitalizzazione dei servizi e dei processi attraverso interventi di consolidamento delle infrastrutture, razionalizzazione dei sistemi informativi e interoperabilità tra le banche dati, in coerenza con le strategie del Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può avvalersi della società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per servizi informatici strumentali al raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali e funzionali, nonché per la realizzazione di programmi e progetti da realizzare mediante piattaforme informatiche rivolte ai destinatari degli interventi. L'oggetto e le condizioni dei servizi sono definiti mediante apposite convenzioni.”
- c) Visto l'art. 4, comma 3-ter, ultimo periodo, del decreto-legge 6 luglio

2012 n. 95, che prevede che la *Società* si avvale di *Consip*, nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi;

- d) Visto il Decreto legislativo, n. 82 del 7 marzo 2005 e successive modifiche, che attribuisce all'Agencia per l'Italia Digitale la responsabilità dei pareri tecnici sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l'acquisizione di beni e servizi relativi a sistemi informativi automatizzati per quanto riguarda la congruità tecnico-economica

CONSIDERATO CHE

- a) Il *Ministero* vista la necessità di un innalzamento del livello di sicurezza delle infrastrutture relative ai propri CED, è stata stipulata in data 25 febbraio 2021 la Convenzione tra Direzione Generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione (dg-ipp) e la Società Generale d'Informatica s.p.a. (SOGEI) per il servizio di valutazione e conduzione infrastrutturale, gestione delle postazioni di lavoro e servizio specialistico di supporto alle attività inerenti la sicurezza informatica;
- b) in data 13 dicembre 2021 si è resa necessaria la stipula di un Atto integrativo alla Convenzione per procedere all'acquisto di apparecchiature necessarie ad un ulteriore potenziamento del Sistema Informativo del *Ministero*;
- c) in vista della scadenza della Convenzione di cui alle lettere a) e b) prevista il 31 marzo del 2022, al fine di proseguire le attività senza soluzione di continuità, è stato stipulato un Atto di proroga di ulteriori sei mesi;

- d) dando seguito agli esiti dell'assessment, svolto sulle infrastrutture dei CED del *Ministero* nell'ambito della Convenzione di cui ai punti a) e b), si è reso necessario procedere alla stipula del presente *Atto* per la presa in carico, evoluzione e conduzione del Sistema Informativo del *Ministero*;
- e) ai sensi dell'articolo 26, comma 7 dello Statuto, la Società in data 22/06/2022, nota prot. n. 20932, ha provveduto a dare specifica informativa al Dipartimento delle Finanze, che esercita il controllo analogo sulla *Società* e alla struttura del Dipartimento del Tesoro, che esercita i diritti dell'azionista sulla Società, al fine della verifica del mantenimento dell'equilibrio economico finanziario in relazione all'iniziativa di cui al presente *Atto*;
- f) con nota del 28/07/2022, prot. n. 43424, il Dipartimento delle Finanze e con nota del 03/08/2022, prot. n. 67168/202, il Dipartimento del Tesoro hanno espresso il proprio parere in ordine alla sottoscrizione del presente *Atto*;

Articolo 1

Oggetto, Durata, Massimale

1. Il presente *Atto* regola il rapporto tra il *Ministero* e la *Società* per la gestione del Sistema Informativo del *Ministero* attraverso l'erogazione dei *Servizi* di cui al successivo articolo 5, che la *Società* si obbliga a effettuare secondo le modalità e le tempistiche indicate nei *Piani Operativi* di cui al successivo articolo 4. Il presente *Atto* ha durata a decorrere dalla firma fino al 31 dicembre 2024, salva eventuale successiva proroga previo accordo scritto tra le *Parti*.

2. L'importo massimo del presente *Atto*, è determinato nella cifra complessiva massima prevista pari ad € 16.517.343,21 (sedicimilionicinquecentodiciasettemilatrecentoquaranatre/21) oltre l'IVA per un importo complessivo di € 20.151.158,71 (ventimilionicentocinquantunomilaottocentocinquantotto/71), comprensivi di IVA.
3. La tabella riportante la ripartizione dell'importo complessivo, di cui al precedente comma 2, è riportata nell'Allegato B al presente *Atto* denominato "Piano Operativo 2022-2024" e potrà essere modificata, di comune accordo, mediante il solo scambio di corrispondenza fermo restando l'importo massimale dell'intera durata contrattuale.
4. Qualora le variazioni di cui al precedente comma 3, rendano necessaria la modifica dell'importo massimale di cui al precedente comma 2, le *Parti* provvederanno alla stipula di appositi atti aggiuntivi.

Articolo 2

Ruoli e responsabilità del Ministero

1. Il *Ministero* esprime le esigenze di sviluppo, gli obiettivi generali ed operativi in coerenza con gli obiettivi istituzionali e con i propri piani pluriennali, con il CAD e con le direttive e i regolamenti europei sull'innovazione digitale. Nello specifico, fermo restando le funzioni di competenza, il *Ministero* svolge le seguenti attività:
 - a) elabora di concerto con la *Società* ed approva il *Piano Operativo* di cui al successivo articolo 4;
 - b) esprime i requisiti per la progettazione, lo sviluppo e la gestione del

Sistema Informativo nell'ottica di assicurare il continuo allineamento del sistema agli obiettivi strategici e l'efficace supporto alle funzioni istituzionali del *Ministero*;

- c) concorre a definire i livelli di servizio attesi per specifici Servizi ICT, fermi restando i livelli di servizio di cui all'Allegato A;
- e) monitora l'esecuzione delle attività di cui al presente *Atto* e l'andamento dei Livelli di servizio;
- f) approva le rendicontazioni contabili ed i rapporti periodici presentati dalla *Società*, *salvo regolare esecuzione delle pertinenti attività/servizi*;
- g) effettua i collaudi delle attività/prodotti/servizi posti in essere dalla *Società* nell'esecuzione della presente *Atto* e ne approva le risultanze, salvo superamento del collaudo stesso.

Articolo 3

Ruoli e responsabilità di Sogei

1. La *Società*, nel rispetto dei *Piani Operativi*, provvede alla progettazione, sviluppo e gestione del Sistema Informativo effettuando sotto la propria responsabilità le relative scelte tecniche, in coerenza con i requisiti definiti di comune accordo con il *Ministero* nel rispetto dei principali standard nazionali ed internazionali vigenti. In particolare, provvede a:
 - a) garantire la progettazione, lo sviluppo, l'evoluzione, la manutenzione e l'esercizio del Sistema Informativo assicurando i più elevati standard tecnologici di mercato in merito alle policy ed alle metodologie da adottare nell'ambito del processo produttivo, della sicurezza, della privacy e della qualità delle informazioni;

- b) progettare e sviluppare i servizi ICT come definitivo al successivo articolo 6;
 - c) erogare servizi di Supporto e Governance come definitivo al successivo articolo 7;
 - d) erogare i Servizi di base, di cui al successivo articolo 8;
 - e) erogare i Prodotti/Servizi Specifici di cui al successivo articolo 9;
 - f) curare l'acquisizione, in nome proprio e per conto del *Ministero*, di beni e servizi, come meglio specificato al successivo articolo 10;
 - g) garantire tutto quanto necessario, per quanto di competenza, per l'attuazione dell'oggetto del presente Atto;
 - h) supportare il *Ministero* nel favorire le opportune collaborazioni ed eventuali sviluppi congiunti con le altre organizzazioni pubbliche.
2. Per l'esecuzione delle attività previste dal presente *Atto*, la *Società* potrà avvalersi, ove necessario, del supporto di soggetti terzi nel rispetto di quanto previsto al successivo articolo 11.

Articolo 4

Pianificazione

1. Le attività oggetto del presente *Atto* sono condotte nel rispetto degli obiettivi definiti nei *Piani Operativi*.
2. I *Piani Operativi*, redatti secondo quanto previsto al paragrafo 2 dell'Allegato C, individuano, per ogni anno di riferimento, i progetti da realizzare, i servizi

da erogare e ogni altra attività connessa, in coerenza con quanto previsto dal presente *Atto*, con indicazione delle relative quantificazioni economiche. In apposita tabella riepilogativa, di cui all'Allegato B, sarà riportata la quantificazione complessiva del massimale dei costi annuali, ivi compresi quelli forfettari.

3. Il *Piano Operativo* viene redatto con cadenza annuale e comunque entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento e dovrà essere approvato dal *Ministero* su proposta della *Società*, in tempo utile al fine di consentire il proseguimento in continuità delle attività.
4. Il *Piano Operativo* relativo al primo anno di vigenza del presente *Atto*, verrà consegnato entro 30 giorni dalla stipula della *Convenzione*.
5. I *Piani Operativi* possono essere oggetto di rimodulazione a cura del *Ministero* per far fronte ad eventuali nuove e diverse esigenze emerse in sede di attuazione. A seguito di ciascuna variazione la *Società* proporrà una nuova rimodulazione delle attività che sarà sottoposta ad approvazione da parte del *Ministero*.
6. Qualora non sia possibile provvedere in tempo utile alla variazione o integrazione del *Piano Operativo*, di cui al precedente comma 5, la *Società* provvederà all'erogazione dei *Servizi* previa richiesta scritta del *Ministero*.
7. Le *Parti* si danno atto che, qualora nelle ipotesi previste ai precedenti commi 5 e 6, si rendesse necessario, nel corso di durata del presente *Atto*, provvedere a variazioni degli importi complessivi annuali previsti nei *Piani Operativi*, ferma restando la necessaria copertura sui pertinenti capitoli di bilancio, dette variazioni saranno convenute e rese operanti attraverso uno scambio di corrispondenza avente ad oggetto una nuova Tabella riepilogativa. Non appena

possibile, dovrà comunque procedersi ad aggiornare il corrispondente *Piano Operativo*.

8. Qualora, invece, le variazioni e/o i nuovi obiettivi di cui ai precedenti commi 5 e 6 rendessero necessaria la modifica dell'importo massimale di cui al precedente articolo 1 comma 3, le *Parti* provvederanno alla stipula di appositi atti aggiuntivi al presente *Atto*, fermo restando la relativa motivata giustificazione e la necessaria copertura sui pertinenti capitoli di bilancio, e la registrazione da parte dei competenti Organi di controllo.
9. La responsabilità delle scelte tecniche da operare per l'attuazione dei *Piani Operativi* e per il raggiungimento degli obiettivi ivi indicati è demandata alla *Società*, fermo restando che le scelte strategiche e tecniche riguardanti progetti che abbiano particolare rilevanza di natura economica e/o organizzativa, saranno valutate, motivate e comunque concordate con il *Ministero*.

Articolo 5

Servizi erogati

1. L'attuazione del presente *Atto* si esplica attraverso l'erogazione dei *Servizi* e la realizzazione delle attività da parte della *Società*.
2. Le tipologie di servizi oggetto del presente *Atto* sono:
 - a) Servizi di progettazione e sviluppo dei servizi ICT;
 - b) Servizi di Supporto e Governance;
 - c) Servizi di base di conduzione e servizi di base diversi dalla conduzione;
 - d) Prodotti/Servizi Specifici;
 - e) Beni e servizi da acquisire.

3. Le modalità di erogazione dei *Servizi* ed i relativi corrispettivi e Livelli di servizio sono definiti nell'Allegato A al presente *Atto*.
4. Qualora intervenissero variazioni dei corrispettivi unitari dei Servizi di cui all'Allegato A derivanti da decisioni del Dipartimento delle Finanze, gli importi delle suddette tariffe verranno adeguati e formalizzati per i Servizi che abbiano analoghe caratteristiche di erogazione nel caso in cui rendano l'offerta più favorevole.

Articolo 6

Servizi di Progettazione e sviluppo di servizi ICT

1. Il servizio di “Progettazione e sviluppo di servizi ICT”, la cui descrizione e corrispettivi sono riportati nell'Allegato A al presente *Atto*, include la definizione, lo sviluppo e l'evoluzione di soluzioni rispondenti alle esigenze del *Ministero* e nel rispetto di adeguati requisiti di sicurezza dei sistemi informatici ed informativi attraverso:
 - a) la realizzazione ed evoluzione di applicazioni software;
 - b) la realizzazione ed evoluzione di soluzioni basate su parametrizzazione e personalizzazione di pacchetti software acquistati sul mercato.
2. Resta comunque inteso che la *Società* procederà a realizzare le applicazioni software soltanto quando le stesse non siano reperibili sul mercato, ovvero quando non sia possibile attuare il riuso delle applicazioni software di proprietà di altre Pubbliche Amministrazioni in conformità a quanto previsto dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i, art. 68, e dalle Linee guida AGID su acquisizione e riuso software PA, e comunque qualora la loro acquisizione non risulti economicamente vantaggiosa.

3. Nel caso in cui l'esigenza di business si possa soddisfare mediante prodotti reperibili sul mercato, la *Società*, nel rispetto della normativa vigente, provvede a soddisfare il fabbisogno attraverso l'acquisizione del prodotto di mercato, apportandovi, laddove richiesto, gli occorrenti adeguamenti volti a soddisfare pienamente le esigenze espresse dal *Ministero*.
4. Nella realizzazione di nuovo software, la *Società* si impegna ad attenersi alle norme, alle indicazioni ed ai criteri tecnici in materia di predisposizione di programmi informatici, dettati per le Pubbliche Amministrazioni, nonché alle direttive volte a favorire la riusabilità, la portabilità di detti programmi su altre piattaforme e l'accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici. La *Società* adotta altresì adeguate metodologie per la produzione di software sicuro per tutte le fasi di realizzazione delle applicazioni (security & privacy by design)
5. La *Società* si impegna, a richiesta del *Ministero*, a fornire ad altre Pubbliche Amministrazioni, centrali o locali, nel rispetto della normativa vigente e delle norme statutarie applicabili, servizi che consentano il riuso delle applicazioni software di cui al presente articolo ovvero delle soluzioni progettuali adottate nell'ambito del Sistema Informativo, a condizioni economiche e contrattuali da definire di comune accordo tra le *Parti*.
6. L'importo per l'esecuzione di quanto previsto al precedente comma 1 lettere a) e b) è determinato sulla base dei corrispettivi di cui all'Allegato A – Paragrafo 8 Sezione “Servizi di Sviluppo”, del presente *Atto*.
7. Per un periodo di 365 (trecentosessantacinque) giorni decorrenti dalla data di inizio estensione delle applicazioni software realizzate, come previsto

dall'Allegato A al presente *Atto*, la *Società* si impegna a prestare, a propria cura e spese, la manutenzione correttiva delle applicazioni software medesime.

8. Nel periodo successivo a quello di cui al precedente comma 7, gli interventi volti a rimuovere dal software, di cui al precedente comma 1, lettera a), i malfunzionamenti eventualmente verificatisi, saranno remunerati secondo le metriche previste nell'ambito del Servizio di base di cui all'articolo 8.
9. Nel periodo successivo a quello di cui al precedente comma 7, gli interventi volti a rimuovere dal software, di cui al precedente comma 1, lettera b), i malfunzionamenti eventualmente verificati, saranno remunerati secondo i corrispettivi di cui all'Allegato A paragrafo 8 sezione "Gestione e conduzione Servizi ICT", al presente *Atto*.
10. I flussi di comunicazione fra la *Società* e il *Ministero* sono definiti nell'ambito dell'Allegato D denominato "Processo e flusso di comunicazione per i servizi di sviluppo e professional" al presente *Atto*.

Articolo 7

Servizi di Supporto e Governance

1. I servizi di "Supporto e Governance" sono erogati su tematiche di natura organizzativa, istituzionale, di innovazione e operativa, nonché nell'ambito dell'iter di acquisizione di beni e/o servizi.
2. I servizi di cui al comma 1, i cui ambiti di applicazione, la descrizione di dettaglio ed i relativi corrispettivi sono riportati nell'Allegato A al presente *Atto*, sono erogati secondo la seguente articolazione:
 - a) Servizio di Coordinamento;

- b) Servizio Specialistico;
 - c) Servizio Operativo.
3. I flussi di comunicazione fra la *Società* e il *Ministero*, sono definiti nell'ambito dell'Allegato D al presente *Atto*.

Articolo 8

Servizi di base

1. La *Società* realizzerà/erogherà i Servizi di base le cui descrizioni, livelli di servizio e corrispettivi sono riportati nell'Allegato A al presente *Atto* alle Sezioni “Servizi di base di conduzione” e “Servizi di base diversi da quelli di conduzione”.
2. I Servizi di base di cui al precedente comma 1 sono comprensivi di beni e servizi, che la *Società* acquisterà a propria cura e spese, occorrenti per la loro realizzazione/erogazione.
3. I Servizi di base di cui al precedente comma 1 sono remunerati sulla base della quantità realizzata/erogata secondo i corrispettivi riportati nell'Allegato A al presente *Atto*, paragrafi 5 e 6, sezioni “Servizi di base di conduzione” e “Servizi di base diversi da quelli di conduzione”.

Articolo 9

Prodotti/Servizi Specifici

1. La *Società* realizzerà/erogherà i Prodotti/Servizi Specifici, identificati e definiti secondo i criteri di cui all'Allegato C al presente *Atto* e indicati nel *Piano Operativo*.

2. I Prodotti/Servizi Specifici di cui al precedente comma 1 sono remunerati sulla base di quanto definito nel *Piano Operativo*.

Articolo 10

Beni e Servizi da Acquisire

1. La *Società* provvede ad acquisire i beni ed i servizi strumentali alla realizzazione delle attività e all'erogazione dei servizi di cui al presente *Atto* individuati nei *Piani Operativi*, sia in nome e per conto proprio, sia in nome proprio e per conto del *Ministero*, nel rispetto delle disposizioni vigenti per le acquisizioni di beni e servizi.
2. Nell'ipotesi in cui la *Società*, in relazione a quanto previsto nel *Piano operativo*, dovesse provvedere ad acquisire, in nome proprio e per conto del *Ministero*, beni o servizi attraverso la *Consip*, in qualità di centrale di committenza ai sensi dell'articolo 4, comma 3 ter del decreto legge n. 95/2012, convertito in legge con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i relativi costi eventualmente sostenuti dalla *Società* nei confronti di *Consip*, quali oneri di svolgimento della procedura di affidamento, saranno riconosciuti dal *Ministero* nell'ambito dei massimali previsti dallo stesso *Piano Operativo*.
3. La gestione tecnico-amministrativa dei relativi contratti con i fornitori dei beni e dei servizi acquisiti ai sensi del presente articolo è operata dalla *Società* sotto la sua esclusiva responsabilità, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale in materia di procedura ad evidenza pubblica per l'acquisto di beni e servizi.
4. La *Società* provvederà a stipulare i contratti per l'acquisizione di beni e di servizi prevedendo specifici livelli di servizio e di penali.
5. In caso di acquisizione, da parte della *Società*, di beni o servizi in nome proprio

- e per conto del *Ministero*, la Società ne darà comunicazione al *Ministero*.
6. La *Società* procederà alla verifica di conformità dei beni e servizi acquisiti di cui al precedente punto 5.
 7. I diritti e le responsabilità in relazione ai beni acquisiti dalla *Società* in nome proprio e per conto del *Ministero*, si intendono trasferiti al *Ministero* alla data della loro installazione presso i luoghi da questo indicati o, ove non prevista, alla data della loro consegna.
 8. Per effetto di quanto sopra, resta inteso che la *Società* è esonerata da ogni responsabilità in ordine alla custodia dei beni di cui sopra successivamente alla predetta data di installazione/consegna, quale risultante dall'apposito documento sottoscritto dal fornitore e da un rappresentante del *Ministero*.
 9. Il *Ministero* riconosce alla Sogei esclusivamente gli importi da questa effettivamente corrisposti ai fornitori, oltre agli eventuali importi corrisposti dalla stessa *Società* a Consip quali oneri di svolgimento della procedura di affidamento, come evidenziato al precedente comma 2, nei limiti del massimale previsto dall'articolo 1.

Articolo 11

Prestazioni esterne

1. Per l'esecuzione di quanto previsto nel presente *Atto*, la *Società*, per far fronte a specifiche esigenze organizzative, potrà altresì avvalersi, rimanendone pienamente responsabile, di imprese terze nonché di esperti e professionisti in possesso di adeguata qualificazione ed in grado di garantire la qualità delle prestazioni.
2. Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1, per le voci di cui al precedente articolo 7, remunerate secondo la metrica tempo e spesa, il *Ministero*

riconoscerà alla *Società*, sulla base delle risorse effettivamente impiegate, gli oneri sostenuti nell'ambito degli importi complessivi annuali, intesi come massimali, previsti per le suddette voci nel *Piano Operativo*.

Articolo 12

Livelli di servizio e penali

1. I Livelli di servizio che la *Società* dovrà assicurare e le eventuali penali dovute sono riportati nell'Allegato A al presente *Atto*, fatto salvo quanto ulteriormente previsto nel *Piano Operativo* relativamente ai Prodotti/Servizi Specifici di cui al precedente articolo 9.
2. Tutte le penali previste dal presente *Atto* potranno essere applicate previa contestazione scritta dell'addebito e previa valutazione delle deduzioni al riguardo addotte dalla *Società*, che dovranno essere presentate non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione contenente la contestazione stessa.
3. Il *Ministero*, valutate le predette deduzioni, potrà decidere di dare corso all'applicazione delle penali dandone comunicazione scritta alla *Società* non oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle deduzioni.
4. Le *Parti* si danno atto che, in caso di violazione di obiettivi prestazionali e/o Livelli di servizio che riguardino obiettivi per i quali siano previsti valori di soglia incrementali, verrà applicata esclusivamente la penale che si riferisce al valore più alto riscontrato.
5. La *Società* provvederà a riconoscere al *Ministero* quanto indicato nella comunicazione di cui al precedente comma 3. Le *Parti* si danno peraltro atto che, qualora la *Società* ritenga di non condividere le conclusioni del *Ministero*, il pagamento di cui sopra non potrà costituire in nessun caso riconoscimento di

responsabilità e/o di debito ove la *Società* dia inizio alla procedura di cui al successivo articolo 21 entro 60 (sessanta) giorni dal pagamento stesso.

6. Resta inteso che, nel caso in cui gli inadempimenti siano determinati da causa di forza maggiore, o per motivi comunque non imputabili alla *Società*, nessuna pretesa risarcitoria potrà essere avanzata dal *Ministero* nei confronti della *Società* stessa.

Articolo 13

Rapporti Periodici

1. Dei Servizi erogati in attuazione dei *Piani operativi* la *Società* darà conto al *Ministero* mediante appositi *Rapporti Periodici*, redatti secondo lo schema di cui all'Allegato C:
 - a) Rendicontazione contabile di cui al paragrafo 4, avente cadenza quadrimestrale, per le informazioni di natura contabile,
 - b) Rendicontazione economico funzionale di cui al paragrafo 3 per quanto riguarda le informazioni di avanzamento economico-funzionale con cadenza almeno quadrimestrale o, su richiesta del *Ministero* con maggior frequenza da concordare tra le *Parti*.
2. I *Rapporti Periodici* di cui al comma 1 lettera a) dovranno essere inviati al *Ministero* entro 25 (venticinque) giorni dalla fine del quadrimestre, con sistema di posta elettronica certificata, all'indirizzo indicato dal *Ministero*, fermo restando che il *Rapporto Periodico* relativo all'ultimo quadrimestre dell'anno di riferimento verrà inviato entro 45 (quarantacinque) giorni dal termine del quadrimestre stesso.

3. I *Rapporti periodici* cui al comma 1 lettera a) dovranno essere oggetto di approvazione da parte del *Ministero*.
4. Le eventuali osservazioni sui *Rapporti Periodici* di cui al precedente comma 3 da parte del *Ministero* dovranno essere comunicate entro 30 (trenta) giorni dal loro ricevimento. Trascorso inutilmente tale termine, i *Rapporti Periodici* si intenderanno approvati ad ogni effetto.
5. Entro il termine previsto per l'invio del *Rapporto Periodico*, relativo all'ultimo quadrimestre dell'anno di riferimento, di cui al precedente comma 2, la *Società* provvederà ad inviare il consuntivo relativo ai beni e servizi acquisiti nell'anno di riferimento in nome proprio e per conto del *Ministero*, le cui fatture non siano state ancora acquisite nella contabilità della *Società*, sul quale il *Ministero* comunicherà le proprie osservazioni entro il 28 febbraio, termine decorso il quale il consuntivo si intenderà approvato.
6. Resta inteso che, decorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di approvazione della rendicontazione relativa all'ultimo quadrimestre di ciascun anno, la *Società* resterà esonerata dalle penali di cui al precedente articolo 12, relative all'anno di riferimento e non contestate in precedenza.

Articolo 14

Fatturazione e Pagamenti

1. Atteso che la *Società* è una società per azioni a totale capitale pubblico, al fine di evitare l'insorgere di oneri finanziari che andrebbero comunque a gravare sul bilancio dello Stato, il *Ministero* trasferirà, su richiesta della *Società*, una quota a titolo di anticipo, non superiore al 10% dell'importo complessivo annuale previsto dai *Piani operativi* in unica soluzione successivamente

- all'approvazione del Piano stesso.
2. Successivamente all'approvazione dei *Rapporti Periodici*, di cui all'articolo 13, comma 3, in conformità agli stessi ed in unica soluzione, verrà effettuato il conguaglio tra quanto corrisposto dal *Ministero* ai sensi del precedente comma 1 e quanto risultante dai predetti *Rapporti Periodici*.
 3. Qualora il *Ministero* richieda la sospensione o l'annullamento di un'attività di sviluppo software, la *Società* procederà alla fatturazione di un importo determinato in base al corrispettivo e alla percentuale di stato avanzamento lavori nota alla data.
 4. Le fatture elettroniche emesse dalla *Società* saranno liquidate dal *Ministero* nel termine di 30 giorni dal loro ricevimento.
 5. Il *Ministero* effettuerà i pagamenti, previa presentazione di fattura elettronica – contenente il riferimento al codice IPA m_ante – mediante bonifico bancario sul conto corrente contraddistinto dal codice IBAN IT59M0200805364000030008189, intestato alla SOGEI e che la stessa *Società* dichiara, nella persona del suo legale rappresentante o di altro soggetto dotato di idonei poteri di rappresentanza, essere dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 13 agosto 2010 n. 136.
 6. Resta inteso che la documentazione di riferimento e le fatture delle risorse esterne e dei servizi acquisiti e dei beni installati saranno detenute presso la sede della *Società* e tenute a disposizione del *Ministero* per l'effettuazione di eventuali ulteriori controlli per tutto il periodo previsto dalla normativa vigente.

Articolo 15

Impegni della Società

1. Il *Ministero* avrà facoltà di accesso ai locali della *Società* per l'eventuale

controllo della rispondenza delle rilevazioni amministrativo-contabili con la fatturazione.

2. La *Società* garantisce, con le modalità che saranno concordate tra le *Parti*, la collaborazione del proprio personale durante lo svolgimento delle predette attività di verifica.
3. La *Società*, nell'espletamento dell'incarico di cui al presente *Atto* conformerà la propria condotta alle disposizioni normative ed ai regolamenti aziendali all'uopo applicabili; in particolare, si impegna per sé stessa, i suoi dipendenti e chiunque collaborerà all'erogazione dei *Servizi* previsti dal presente *Atto*, ad attenersi ai principi ed ai valori contenuti nel *Codice etico*.
4. Resta inteso che, al fine di garantire la tempestiva informazione riguardo gli aggiornamenti del *Codice etico* che saranno attuati nel corso di vigenza del presente *Atto*, la *Società* si impegna a rendere costantemente consultabile tale Codice sul proprio sito web.
5. La *Società* resta impegnata, anche successivamente alla verifica di conformità, a prestare, senza alcun addebito per il *Ministero*, la propria assistenza per adeguare le applicazioni software realizzate, nel caso venissero riscontrati errori addebitabili alla Sogei durante l'esercizio delle applicazioni stesse in relazione alle scelte tecniche effettuate.
6. Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 5, la *Società* non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali danni materiali o patrimoniali, diretti o indiretti, qualora la *Società* stessa abbia correttamente adempiuto alle obbligazioni contrattuali ed abbia operato nel rispetto della normativa applicabile in materia e in aderenza alle direttive impartite dal *Ministero*.

Articolo 16

Brevetti e diritti d'autore

1. Resta esclusa qualsiasi responsabilità del *Ministero* nel caso la *Società* usi, per l'esecuzione del presente *Atto*, dispositivi e soluzioni di cui altri siano titolari di diritti di privativa.
2. La *Società*, conseguentemente, manleva e tiene indenne il *Ministero* da ogni pretesa e dagli oneri relativi ad azioni per violazione dei diritti di autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero.

Articolo 17

Proprietà dei risultati e diritti di utilizzazione

1. Le applicazioni software realizzate in esecuzione del presente *Atto*, fatti salvi i diritti spettanti ai titolari delle licenze dei prodotti software di cui all'articolo 16, sono di proprietà del *Ministero*.
2. In relazione a specifiche esigenze, il *Ministero* potrà autorizzare la *Società* a commercializzare le applicazioni software ed i prodotti di cui al precedente comma 1. In tale ipotesi la *Società* riconoscerà al predetto *Ministero* "royalties" il cui ammontare sarà di volta in volta determinato, secondo criteri che verranno definiti di comune accordo.

Articolo 18

Riservatezza

1. Tutti i documenti, informazioni, concetti, idee, procedimenti, metodi e/o dati tecnici sono riservati. Pertanto la *Società* si obbliga, ove ciò non sia già stabilito dalle norme e dai regolamenti, ad adottare con i propri dipendenti e consulenti, impegnati a vario titolo nell'esecuzione e attuazione delle attività disciplinate dal presente *Atto*, le cautele necessarie a tutelare la riservatezza e il segreto di

tutti le fasi.

2. Non sono considerate riservate le informazioni di cui al precedente punto del presente articolo che la *Società* è obbligata a rivelare in base alla normativa vigente, o in base a regolamenti emanati da Autorità competenti e/o per ordine di Autorità giudiziaria a cui la stessa non possa legittimamente opporre rifiuto.

Articolo 19

Sicurezza del sistema

1. Attesa la specificità dei dati contenuti e la loro rilevanza per il Paese, la *Società* è tenuta ad assicurare adeguati livelli di sicurezza fisica e logica del Sistema Informativo secondo gli standard nazionali ed internazionali vigenti in materia di sicurezza informatica.
2. La *Società* dovrà garantire, in materia di sicurezza cibernetica, adeguate capacità di gestione del rischio cyber nei sistemi informativi del *Ministero*, in termini di procedure, organizzazione, capacità dei sistemi e degli strumenti. Laddove appropriato opera anche con il proprio CERT adottando adeguate misure d'intervento e prevenzione.
3. A tale scopo la *Società* dovrà operare attraverso l'adozione di idonee misure organizzative, tecniche ed operative, per la protezione dei dati e delle informazioni gestiti, delle apparecchiature e dei sistemi di elaborazione utilizzati, nonché delle reti di comunicazione.
4. La protezione di cui sopra dovrà essere assicurata in particolar modo riguardo sia alle apparecchiature e alle reti interne alla *Società*, utilizzate per l'espletamento del suo incarico, sia alla trasmissione di dati attraverso reti esterne.
5. La *Società* si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne il *Ministero*

da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche vigenti in materia di sicurezza, nonché nel caso di malfunzionamenti del Sistema Informativo non imputabili al *Ministero* stesso o a cause di forza maggiore e quindi riconducibili alla *Società*.

Articolo 20

Tutela dei dati personali e riservatezza

1. La *Società* e il *Ministero* si impegnano a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo all'adozione di idonee misure di sicurezza, e a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori che, opportunamente istruiti, saranno autorizzati al trattamento dei dati personali
2. Le finalità e le modalità del trattamento dei dati personali devono conformarsi ai principi di necessità e di legalità, nonché agli altri principi e regole contenute nel Regolamento UE 2016/679. Inoltre, il trattamento dei dati personali verrà effettuato dalla *Società* e il *Ministero* in modo tale da garantire la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
3. Il *Ministero* tratta i dati forniti dalla *Società*, ai fini della stipula del presente *Atto*, per l'adempimento degli obblighi legali a esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica e amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dal *Ministero* potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.

4. Con la sottoscrizione del presente *Atto*, i legali rappresentanti protempore delle *Parti* acconsentono espressamente al trattamento dei propri dati personali.
5. La *Società* prende atto e acconsente che, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa, i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare siano pubblicati e diffusi tramite il sito internet del *Ministero*, nella sezione relativa alla trasparenza.
6. Il *Ministero*, con la sottoscrizione dell'Allegato E al presente *Atto*, denominato "Atto di attribuzione del ruolo e degli obblighi di cui all'art. 28 del Regolamento UE 2016/679", nomina la *Società* Responsabile del trattamento dati ex art. 28 del Regolamento Europeo n. 2016/679.

Articolo 21

Controversie

1. Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere tra le *Parti* in ordine alla interpretazione o all'applicazione del presente *Atto*, o comunque direttamente o indirettamente connesse all'*Atto* stesso, ciascuna *Parte* comunicherà via PEC all'altra l'oggetto ed i motivi della contestazione.
2. Al fine di comporre amichevolmente la controversia le *Parti* si impegnano ad esaminare congiuntamente la questione entro il termine massimo di 10 (dieci) giorni dalla data di ricezione della contestazione, e a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 10 (dieci) giorni.
3. In caso di esito negativo del tentativo di composizione di cui al precedente comma 2, la questione verrà rimessa al Foro competente che le *Parti* individuano essere quello di Roma.

4. Resta, peraltro, inteso che le controversie in atto non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività del presente *Atto*, né consentiranno alcuna sospensione delle prestazioni dovute dall'una e dall'altra *Parte*, fermo restando che riguardo alle questioni oggetto di controversia, le *Parti* si impegnano a concordare di volta in volta, in via provvisoria, le modalità di parziale esecuzione che meglio garantiscano il pubblico interesse ed il buon andamento dell'attività amministrativa.

Articolo 22

Obbligatorietà ed efficacia

1. Il presente *Atto* è impegnativo per la *Società* sino dalla data della sua stipula, mentre lo sarà per *Ministero* soltanto al verificarsi di tutte le condizioni di legge.
2. Resta inteso che il *Ministero* comunicherà tempestivamente via PEC alla *Società* la data in cui si saranno verificate le condizioni di legge di cui al precedente comma 1.

Articolo 23

Oneri e spese contrattuali

1. Sono a carico della *Società* le spese relative al presente *Atto*, a eccezione di quelle che, per legge, fanno carico al *Ministero*.
2. A tal fine la *Società* dichiara che le prestazioni contrattuali sono effettuate nell'esercizio d'impresa e che trattasi di operazioni imponibili ai fini dall'imposta sul valore aggiunto, ai sensi e per gli effetti del DPR n. 633/1972 e successive modificazioni e integrazioni. Conseguentemente, al presente *Atto* dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo

40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 24

Valore degli allegati

1. Il presente *Atto* si compone di n. 24 articoli e di n. 5 allegati che, sottoscritti dalle *Parti*, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Al presente *Atto* viene allegato:
 - Allegato A - “Descrizione dei servizi, Livelli di servizio e Corrispettivi”;
 - Allegato B – “Piano Operativo 2022-2024”;
 - Allegato C - “Processo di pianificazione, rendicontazione e fatturazione”;
 - Allegato D - “Processo e flusso di comunicazione per i servizi di sviluppo e professional”;
 - Allegato E - “Attribuzione del ruolo di cui all’art. 28 del Regolamento UE 2016/679”.

SOGEI – *Società* Generale d’Informatica S.p.A.

Ministero della Transizione Ecologica
